



# Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, esentasse (o quasi)

Quando all'inizio del corrente millennio, per motivi professionali, mi trovai a Parigi a esaminare i prodotti di risparmio francesi, notai la presenza di una forma d'investimento molto conveniente per i risparmiatori che investivano nel mercato d'Oltralpe, perché non erano soggetti alle imposte sulle eventuali plusvalenze realizzate. Mi riferisco al "Plan d'Epargne en Actions" comunemente chiamato PEA. In quegli anni l'Europa aveva da poco adottato l'euro come mo-

neta unica e cercava di allineare le differenti peculiarità dei sistemi economici. Tuttavia il trattamento fiscale agevolato mantenuto per i soli francesi sembrava andare nella direzione opposta. Un cittadino francese che sottoscriveva un PEA, che quindi investiva in azioni francesi, non avrebbe pagato le imposte sulle plusvalenze. In considerazione di una tale agevolazione era pressoché impossibile, non solo fare concorrenza con prodotti azionari alternativi, ma attrarre dalla

Francia i piccoli risparmiatori per farli investire in azioni di paesi europei, inclusa l'Italia. Con grande stupore, non era stata giudicata una norma protezionistica di un mercato nei confronti degli altri, ma indubbiamente era un aiuto tangibile alle società domestiche che erano supportate da una liquidità attratta prevalentemente da un intervento Statale, con beneplacito dell'antitrust.

Nel corso del tempo le regole dei PEA si sono modificate, sino all'ap-



plicazione delle modifiche entrate in vigore nel 2014, nelle quali, tra l'altro, fu stabilito che il beneficio sarebbe stato valido anche per acquisti di azioni nei mercati regolamentati della UE. Il vincolo da parte del sottoscrittore per beneficiare dell'esenzione totale era, e rimane, il mantenimento degli investimenti per cinque anni. Al contrario, se si rescindesse il PEA entro due anni dall'accensione si devono pagare imposte a titolo di acconto pari al 22,5%, che scendono al 19% nel triennio successivo. Esistono altresì vincoli stringenti sull'ammontare totale del PEA per ciascuna persona fisica che non può superare i 150.000 euro e che tale ammontare non può essere preminente rispetto al risparmio complessi-



vo, non solo del soggetto fisico ma anche del nucleo familiare, e ciò evidentemente con l'intento di scoraggiare eventuali speculazioni di gruppo o altro.

Finalmente, nel 2016, anche l'Italia si è accorta che adottare una formula d'investimento analoga ai PEA francesi poteva rivelarsi un valido strumento per aiutare le imprese italiane ed europee. Di conseguenza, la Legge 232 dell'11 dicembre 2016, comunemente detta "legge di bilancio", ha dedicato ben quattordici commi dell'articolo 1 per istituire i Piani Individuali di Risparmio o PIR. Colmando un ritardo imbarazzante rispetto ai nostri cugini d'oltralpe, i nostri legislatori non hanno proposto la stessa normativa francese, ma hanno voluto introdurre alcune limitazioni con l'intento di favorire gli investimenti nelle piccole e medie imprese, che, per loro dimensione, restano escluse dalle Borse valori principali. L'agevolazione dei PIR non si applica alle società del settore immobiliare.

Analogamente al PEA, i Piani Individuali di Risparmio sono rivolti esclusivamente a persone fisiche per un ammontare complessivo di versamenti non superiore a 150.000 euro realizzato con versamenti annuali non superiori a 30.000 euro. Ogni risparmiatore ha diritto a sottoscrivere un solo PIR attenendosi a quanto previsto dalla norma, ossia: "(omissis)... attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione... (omissis)".

Poiché la durata minima dell'investimento deve essere di almeno cinque anni e poiché gli importi per individuo non sono rilevanti, le banche e le società autorizzate a gestire i PIR a prima vista non han-

no una grande convenienza ad aprire rapporti di custodia o di amministrazione e, si stanno indirizzando a creare fondi comuni collettivi di risparmio. Questa decisione presa per semplificare l'operatività di sostituto d'imposta e quindi abbassare i costi di amministrazione, determina una riduzione dell'ambito concreto di applicazione della norma ed in parte ne potrebbe vanificare le attese: tutto ciò vale un successivo approfondimento che sarà pubblicato nel prossimo numero.

Per il risparmiatore con cuore forte che sappia mantenere almeno per cinque anni i suoi risparmi sul comparto azionario è un'opportunità interessante, e a tale proposito si può dimostrare con un esempio molto semplificato il risultato ottenuto da un soggetto che avesse deciso di investire nell'aprile del 2012 un importo di 30.000 euro in un PIR. Poiché nel periodo aprile 2012 - aprile 2017 l'indice Mib-ftse della Borsa di Milano ha visto un incremento del 53%, potenzialmente il suo PIR avrebbe determinato a oggi un ammontare di 45.900 euro (al lordo delle commissioni di gestione per la banca) e sulla plusvalenza di 15.900 euro realizzata, non pagherebbe imposte dovute per 4.134 euro. Bisogna tener presente che il 2012, dopo la crisi che portò l'indice a precipitare sino a 11.000 punti ca. nel 2008, fu un anno anch'esso non brillante (indice Mib-ftse 13.660 punti) ed è molto improbabile una crescita nei prossimi cinque anni dell'indice Borsa Italiana del 53%. Pur tuttavia, la possibilità di investire una parte dei risparmi in un PIR e quindi annullare la tassazione sulle plusvalenze a partire dal quinto anno, rimane un'opportunità da valutare con attenzione. Ovviamente a carico del risparmiatore rimane l'imposta annuale sui patrimoni del 2 per mille che, nell'esempio sopra indicato nei cinque anni comporterebbe un costo d'imposta di 380 euro ca. ■